



La disciplina della cittadinanza in Grecia. Il percorso accidentato dello *ius soli* temperato e il tardivo abbandono di antichi feticci

di Giulia Aravantinou Leonidi *

1. Premessa

Il criterio dello *ius soli* ha assunto progressivamente rilievo nel dibattito nazionale ed internazionale, in ragione dell'intensificazione del fenomeno migratorio sia da Paesi extra-europei che tra gli Stati membri dell'UE. La presenza nel territorio dello Stato di stranieri la cui prospettiva di permanenza è di lungo periodo e sono portatori di un interesse all'effettiva partecipazione alla vita pubblica ha contribuito a riportare il

* Dottoressa di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate, Università di Roma Sapienza. Contributo sottoposto a referaggio anonimo (*double blind peer review*).



dibattito sulla cittadinanza in primo piano nelle agende politiche degli Stati europei.

D'altra parte, le decisioni politiche e l'evoluzione normativa in tema di cittadinanza sono destinate ad influenzare in maniera significativa la struttura demografica e sociale di uno Stato, come dimostra in ampia misura l'evoluzione e l'impatto della legislazione francese in materia a partire dal XIX secolo fino all'epoca più recente¹.

¹ L'evoluzione del diritto francese in materia di cittadinanza presenta, pertanto, alcuni elementi comuni ad altri ordinamenti. In particolare, anche negli Stati Uniti d'America il percorso del diritto di cittadinanza ha conosciuto un'evoluzione segnata dalle vicende storiche e politiche che hanno segnato la vita del Paese e dagli obiettivi perseguiti dagli attori politicamente rilevanti. A tal proposito si ricorda che il diritto di acquisto della cittadinanza *iure soli* è stato sancito dal XIV emendamento approvato nel 1868 a pochi anni dal termine della sanguinosa guerra di secessione che aveva visto contrapporsi il Nord e il Sud del Paese. Prima dell'adozione del XIV emendamento a norma del quale «All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside», il principio dello *iure soli* era applicato sul territorio statunitense sulla base del Calvin's Case deciso dalla Court of King's Bench nel 1608, che aveva assunto autorità di precedente nella giurisprudenza delle colonie americane. Recentemente, in argomento, si veda Di Cosola (2017). Nel suo studio l'autrice sottolinea come le regole relative all'acquisto della cittadinanza negli Stati Uniti siano saldamente legate ai concetti di Stato, nazione e sovranità.

Con riferimento all'ordinamento statunitense il tema dell'acquisto della cittadinanza e dei diritti derivanti dallo status di cittadino si lega anche ad uno dei momenti topici della democrazia americana, l'elezione del Presidente. Il tema della cittadinanza è riemerso con vigore in occasione della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2008 che ha visto contrapporsi il candidato repubblicano John McCain e il democratico Barack Obama. Al senatore McCain veniva contestata la mancanza del requisito prescritto dalla *eligibility clause*, contenuta all'Art. II, sez. I, 5, in quanto nato nel 1936 nella zona del Canale di Panama. Poiché tradizionalmente il concetto di cittadinanza si lega negli Stati Uniti a quello del territorio dello Stato, nel caso specifico i dubbi sollevati riguar-



Le sfide poste ai tradizionali ordinamenti di democrazia pluralista dalla molteplicità delle crisi che hanno innescato negli ultimi anni profondi cambiamenti sia sul piano economico che su quello sociale-culturale ed infine, su quello istituzionale², hanno alimentato la riemersione di spinte nazionalistiche che hanno indotto a maturare nel dibattito

davano lo status di un individuo nato al di fuori dei confini geografici del Paese da genitori in possesso della cittadinanza americana e quindi cittadino per discendenza. Diverse teorie e, perlopiù, suggestioni hanno fatto da corollario anche alla contestazione della candidatura di Obama. I ricorsi sono stati tutti rigettati, in alcuni casi per la mancanza di giurisdizione della corte presso la quale erano stati promossi, in altri perché i ricorrenti non avevano i requisiti per agire in giudizio, in altri ancora perché ritenuti «not likely to succeed on the merits». La storia costituzionale americana, la giurisprudenza e la dottrina costituzionalistica, ormai in maniera pressoché unanime, indicano che l'interpretazione della disposizione costituzionale debba consentire di includere nella categoria di *natural born citizen* ogni individuo nato sul territorio degli Stati Uniti e soggetto alla giurisdizione della federazione indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. I profili giuridici della *natural born citizenship* sono stati ampiamente dibattuti negli Stati Uniti e risalgono al momento stesso della nascita dell'ordinamento e della nazione americana. La recente giurisprudenza federale e la dottrina che ha frequentato il tema sembrano oggi indicare che l'orientamento prevalente sia quello che vuole la ricomprensione nella categoria del *natural born citizen* anche di coloro che sono nati all'estero da genitori in possesso della cittadinanza americana, o di coloro che sono nati all'estero da un genitore cittadino degli Stati Uniti che, prima della nascita, era in possesso dei requisiti di legge inerenti la presenza fisica nel Paese. In argomento Seymore (2005, 991-994), in cui l'Autrice discute le ragioni per cui l'abolizione della *Natural Born Citizen Clause* è necessaria; Muller (2016, 1111 s.) passa in rassegna la letteratura e spiega come l'ipotesi di un emendamento costituzionale che modifichi l'Art. II, sez. I, 5 non rappresenti una novità nel dibattito costituzionalistico americano. Per la dottrina italiana si è occupato del tema Mezzanotte (2008).

² In argomento v. Lanchester (2014).



to politico e scientifico la consapevolezza che il tema dell'acquisto della cittadinanza rappresenta uno dei nodi principali da dirimere.

Nel contesto attuale la crisi economica globale, la minaccia del terrorismo internazionale, l'imporsi del tema della sicurezza³ e il fenomeno dei massicci flussi migratori⁴ inducono a ripensare le categorie della cit-

³ Con riferimento alle norme adottate in tema di sicurezza e immigrazione e alla questione del riconoscimento del diritto di cittadinanza in Italia si veda Bonfiglio (2015).

⁴ In Europa le politiche migratorie rimangono caratterizzate dall'asimmetria. Esse sono largamente influenzate dall'esperienza che i singoli Stati hanno su questa materia. La dimensione del nuovo flusso migratorio, a partire dal 2011, ha provocato reazioni contro il processo di unificazione europea inducendo un effetto politico molto forte. La Francia ha deciso di ripristinare controlli alla frontiera con l'Italia, mentre la Danimarca ha infranto gli accordi di Schengen e stabilito, unilateralmente, di ripristinare i controlli alle frontiere con la Svezia e la Germania. In questo contesto, comparando la Grecia con altri paesi europei, si potrebbe facilmente osservare che si è distinto per essere piuttosto un paese di emigrati che di immigrati. Questo spiega le ragioni della scarsa esperienza di gestione dell'immigrazione. Al termine della Guerra Fredda la Grecia si è trovata impreparata a dover affrontare i cambiamenti geopolitici e a rispondere alle nuove sfide. Prima dei primi anni '90, il tema dell'immigrazione non rientrava nell'agenda politica, né tantomeno costituiva una priorità dei governi. Non esisteva una normativa, fatta eccezione per la legge n°3275, «Abitazione e circolazione degli stranieri in Grecia», approvata nel 1925 e applicata solo per due anni: dal 1927 (l'anno in cui entrò in vigore) al 1929. La legge n°4310 del 1929 «sullo stabilimento e il movimento degli stranieri in Grecia, controlli di polizia, passaporti, espulsioni e deportazioni», che ha sostituito la legge precedente, è rimasta in vigore per oltre 60 anni, fino all'inizio degli anni novanta del XX secolo. Negli anni '80 divenne chiaro che la normativa esistente, introdotta per regolamentare l'arrivo dei rifugiati provenienti dall'Asia minore, non era sufficiente a regolare il fenomeno delle migrazioni e in particolare l'afflusso di stranieri verso la Grecia. Come sottolineano Triandafyllidou, Maroufouf e Nikolova (2009): «Le crescenti pressioni migratorie della fine degli anni '80 hanno portato alla presentazione della legge n°1975/1991, approvata dal Parlamento greco nell'ottobre del 1991, formalmente applicata nel giugno 1992 e rimasta in vigore fino al 2001».



tadinanza, nel tentativo di individuare soluzioni dirette al superamento degli egoismi nazionali, e che siano in grado di offrire un'adeguata salvaguardia al principio democratico e alla tutela dei diritti fondamentali.

Le legislazioni nazionali sono il risultato delle vicende storiche, legate alla configurazione dei rapporti tra società e autorità statale nonché alle modifiche territoriali che sino ad anni recenti hanno mutato l'assetto geopolitico del vecchio continente. Nel diritto comparato sembrano es-

I decreti presidenziali n°358/1997 e n° 359/1997 hanno inaugurato il primo programma di regolarizzazione degli immigrati, che è stato avviato nella primavera del 1998. Questo programma ha posto le prime basi in Grecia per un quadro istituzionale formulato specificamente per affrontare l'immigrazione. Il secondo programma di regolarizzazione inizia con la legge 2910/2001 intitolata «Ingresso e soggiorno di stranieri nel territorio greco. Acquisizione della cittadinanza greca per naturalizzazione e altre disposizioni». La riforma radicale della legge sugli stranieri è iniziata nel 2001 ed era stata modificata cinque volte fino al 2003 – questo è stato l'inizio dell'istituzionalizzazione della politica di immigrazione greca. L'avvio del terzo programma di regolarizzazione è segnato dall'approvazione della legge n°3386/2005, «Sull'ingresso, la residenza e l'integrazione sociale di cittadini di paesi terzi sul territorio greco», che rappresenta un nuovo sforzo per facilitare la riacquisizione dello status giuridico da parte di persone che detengono permessi di soggiorno e non era stato in grado di rinnovarli perché non potevano dimostrare di essere stati occupati. Questa legge è stata modificata dalla legge n°3536/2007, «Determinazione delle questioni relative alla politica migratoria e altre questioni che rientrano nelle competenze del Ministero dell'interno, della pubblica amministrazione e del decentramento». Nel 2014 è stato approvato il nuovo codice dell'immigrazione (legge n° 4251/2014) con il titolo «Codice di immigrazione e integrazione sociale e altre disposizioni pertinenti», che disciplina le questioni relative all'ingresso, alla permanenza e all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi. Questa legge ha incorporato le precedenti leggi greche e la legislazione dell'UE. Con l'intenzione di semplificare l'attuale regime giuridico relativo all'immigrazione, questa legge in particolare è significativa in quanto prevede il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.



sere prevalenti criteri “misti” di acquisto della cittadinanza⁵. Gli ordinamenti europei condividono regole di acquisto della cittadinanza dominate dal criterio dello *ius sanguinis* a cui è stato affiancato, a seguito di una stagione di riforme che ha trovato il suo culmine in anni recenti, il criterio dello *ius soli* temperato dalla previsione in taluni casi di condizioni ed eccezioni e dell'introduzione di procedure complesse per l'acquisto della cittadinanza dopo la nascita. Prima di esaminare nel dettaglio le regole della cittadinanza in in Grecia, occorre operare una necessaria distinzione preliminare tra lo *ius soli* come criterio di attribuzione della cittadinanza alla nascita⁶ e lo *ius soli* come criterio che consente l'acquisto della cittadinanza successivamente alla nascita. L'acquisto della cittadinanza in molte nazioni europee è collegato, infatti, alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente di essersi integrato nel Paese in cui risiede⁷. Ad esempio nel panorama europeo la Francia condivide con altri Stati, quali Gran Bretagna e Olanda, la sperimentazione dello *ius soli*. Queste nazioni, avendo fondato nell'età moderna imperi colonia-

⁵ In questa direzione si esprime Grosso (2013). Il database Eudo-citizenship realizzato dallo *European University Institute* di Fiesole propone una classificazione delle diverse modalità di accesso alla cittadinanza presenti nell'UE, registrandone ben ventisette.

⁶ Lo *ius soli* è presente nella sua declinazione “pura” nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America e nella maggior parte degli Stati del Sudamerica. In Europa lo *ius soli* puro non è presente da quando l'Irlanda lo ha abolito nel 2004.

⁷ In argomento, è opportuno richiamare l'importante studio condotto dal Institute for European Integration Research, Austrian Academy of Sciences, di Vienna: Bauböck, Ersbøll, et al. (2006).



li multietnici e multiculturali, si contraddistinguono per la presenza di clausole favorevoli anche alla naturalizzazione⁸.

In Grecia, invece, come si vedrà di seguito, l'acquisto della cittadinanza *iure soli* è subordinato ad un volontario atto di dichiarazione da parte di entrambi i genitori che devono dimostrare di essere residenti sul territorio dello Stato da alcuni anni.

Seppur nell'ambito di contesti politici e di maturazione istituzionale diversificati, gli studi inerenti alla legislazione in materia di cittadinanza mostrano come i confini entro i quali circoscrivere l'acquisto della cittadinanza non siano di carattere meramente formale, ma debbano piuttosto ricondursi agli obiettivi politici che in determinati contesti storici hanno condizionato le scelte normative. In questo senso, la prospettiva storica assume un rilievo fondamentale per valutare l'affermazione dei diversi orientamenti legislativi e giurisprudenziali e per prospettare possibili soluzioni ad un tema che oggi, forse ancor più che nel passato, ha assunto un ruolo di centralità nel dibattito relativo alla tenuta degli ordinamenti democratici.

⁸ L'evoluzione della legislazione di questi ordinamenti rivela punti comuni sia in senso liberale che restrittivo. Ad esempio, una lettura in senso restrittivo del diritto all'acquisto della cittadinanza va applicata alla crescente importanza attribuita a requisiti quali la conoscenza della lingua e delle istituzioni del Paese di residenza. Sono ormai 11 i paesi in cui sono stati introdotti test e prove linguistico-culturali che esaltano il carattere selettivo delle modalità di acquisto della cittadinanza e che costituiscono il sintomo di una tendenza restrittiva rispetto all'acquisto della cittadinanza. E' da ritenersi valida l'affermazione secondo la quale "the genesis of existing citizenship regimes cannot be explained entirely in terms of consciously intended and systematically realised conceptions of citizenship, and that the same provision may function differently in different circumstances». Cfr.. Honohan (2007).



2. L'acquisto della cittadinanza in Grecia: il percorso accidentato dello *ius soli temperato*

Nella lingua greca i termini riferiti al concetto di cittadinanza sono *ithageneia* e *ypikotita*. Il primo, *ithageneia*, affonda profondamente le proprie radici nella tradizione culturale del Paese, riferendosi in particolare alla comunità religiosa di fede ortodossa che nel XIX secolo si oppose all'Impero ottomano divenendo il primo nucleo della nazione ellenica⁹. Il secondo, *ypikotita*, si riferisce, invece, al legame tra l'individuo e lo Stato.

Attorno al termine *ithageneia* si è sviluppato un vivace dibattito politico che ha segnato l'evoluzione delle regole sulla cittadinanza. Tale termine introduce, infatti, il criterio etnico di acquisto della cittadinanza¹⁰ e sottintende l'implicita contrapposizione tra il *genos* e l'*allogeneis*, ossia tra l'individuo greco ortodosso¹¹ e i suoi discendenti e l'individuo che è estraneo a tale discendenza¹².

⁹ Rispetto alla costruzione della nazione greca si rinvia agli interessanti rilievi operati da Ksifara (1993).

¹⁰ Il criterio etnocentrico per l'attribuzione della cittadinanza ha conosciuto un'applicazione intermittente a seconda dei diversi momenti storici vissuti dal Paese. In proposito si ricorda che nel processo di costruzione della nazione greca sono state adottate diverse procedure cd. di ellenizzazione rivolte all'inclusione di gruppi di individui di nazionalità diversa nella nazione greca e al loro inserimento automatico nel *genos* greco. In proposito v. Andriopoulou (2017).

¹¹ Si ricorda in proposito che la Costituzione del 1975 si apre con il Preambolo «Nel nome della Santa e Consustanziale ed Indivisibile Trinita». L'intento dei costituenti era di fondare il paese sui valori religiosi della fede cristiana ortodossa. L'elemento religioso sarà in seguito ripreso dall'art. 3 della Costituzione, il quale enuncia che «la religione prevalente in Grecia è quella della Chiesa Orientale Ortodossa di Cristo...». Gli aspetti di carattere



Nell'ordinamento greco i concetti di identità nazionale e cittadinanza sono strettamente interrelati e hanno conosciuto interpretazioni e declinazioni diverse a seconda delle contingenze storiche e politiche¹³.

Nel corso degli anni della dittatura dei colonnelli, il regime, adottando misure simili a quelle adottate dai fascisti in Italia e dai nazisti in Germania, procedette alla revoca della cittadinanza sulla base di procedimenti sommari¹⁴. Dopo il ritorno alla democrazia coloro che avevano

religioso che identificano il cittadino greco e i legami tra Chiesa e Stato sono trattati tra gli altri da Papakonstantinou (1993).

¹² La circolare ministeriale del 1960 puntualizzava che «indipendentemente dall'origine storica del termine, è necessario chiarire che il Ministero, nell'interpretazione dei termini omogenis e allogenis non considera l'origine razziale come unico criterio [...]. Al contrario [...] il Ministero ha sempre accettato che il criterio principale per la distinzione tra omogenis e allogenis sia la coscienza nazionale [...] L'origine razziale degli individui o la discendenza nazionale non definiscono da soli il senso dei termini omogenis o allogenis, ma costituiscono un elemento sussidiario di valutazione nell'ambito di un giudizio specifico...». Circolare n. 412, del 19 dicembre 1960, Ministero degli Interni greco, «Sul significato dei termini omogenis e allogenis nel Codice Greco della Nazionalità».

¹³ Sul punto si vedano *ex multis* Tsoukalas (1999, 51–67 e 105–122); Theodoridis (1994) e Demertzis (1996, 177 ss. e 198 ss.); Gellner (1992, 23 ss.).

¹⁴ Sul punto Sitaropoulos (2006). L'Autore ricostruisce gli effetti della perdita della cittadinanza sulla base dell'art. 19 del Codice greco della cittadinanza. L'ex articolo 19 del codice di cittadinanza greca (decreto legislativo (legge) n° 3370/1955) era una disposizione in vigore dal 1955 al 1998. Essa prevedeva la denazionalizzazione dei «cittadini di discendenza diversa [non greca]», al contrario di «omogenis», cioè «della stessa discendenza [greca]» che ha lasciato la Grecia» «senza intenzione di tornare». Fu una disposizione che seguì una lunga tradizione storico-giuridica rilevante in Grecia, con la quale questo Stato relativamente giovane (1832) tentò di sbarazzarsi di una schiera di individui appartenenti a gruppi etnici o "politico-ideologici" considerati pericolosi per l'omogeneità desiderata del paese, o persino per la sua integrità territoriale.



perso la cittadinanza sulla base dell'Atto costituzionale del regime dei colonnelli poterono riacquistarla. Tale possibilità non era contemplata nel caso in cui la perdita della cittadinanza fosse occorsa in ragione dell'applicazione degli artt. 19 e 20 del Codice.

La Costituzione greca del 9 giugno del 1975 sancisce agli artt. 4 e 5 i diritti civili e politici dei cittadini greci¹⁵. Sulla base dell'art. 4 comma 3 della Costituzione « Sono cittadini greci tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per la cittadinanza stabiliti dalla legge. La revoca della nazionalità greca è permessa solo nei casi d'acquisizione volontaria di un'altra nazionalità o di accettazione di funzioni contrarie agli interessi nazionali presso un Paese straniero, e solo alle condizioni e secondo le procedure espressamente previste dalla legge». L'art. 5 commi 1e 2 rilevano invece anche per i cittadini non greci presenti sul territorio nazionale¹⁶.

Le regole che disciplinano la materia della cittadinanza sono contenute nel cd. *Codice di Cittadinanza* le cui disposizioni principali prevedono che l'acquisto della cittadinanza avvenga automaticamente attraverso le

¹⁵ Chrysogonos (2002); Georgopoulos (2001).

¹⁶ «Art. 5. – 1) Ciascuno ha il diritto di sviluppare la propria personalità, liberamente e di partecipare alla vita sociale, economica e politica del Paese, purché non rechi pregiudizio ai diritti degli altri né violi la Costituzione ed i buoni costumi. 2) Tutte le persone che si trovano sul territorio greco godono di una piena protezione per la loro vita, il loro onore e la loro libertà, senza distinzione di nazionalità, di razza, di lingua, né di convinzioni religiose o politiche. Sono ammesse eccezioni solo nei casi previsti dal diritto internazionale. È proibita l'estradizione degli stranieri perseguitati a causa della loro attività a favore della libertà.»



regole della discendenza, ossia per nascita o riconoscimento da genitori greci¹⁷.

La disciplina dell'ordinamento greco relativamente all'acquisto della cittadinanza si impernia dunque sul principio dello *ius sanguinis*.

Il criterio dello *ius sanguinis* è stato accolto per la prima volta all'art. 1 del Codice di cittadinanza nel 1856¹⁸. Una prima storica modifica al Codice di cittadinanza si registra nel 1984 allorquando, in risposta all'esigenza di garantire la parità di genere nell'ordinamento greco in attuazione della Costituzione del 1975, il legislatore ha provveduto con l'approvazione della legge n. 1438/1984 a riconoscere alle donne greche il diritto di trasmettere ai propri figli la cittadinanza¹⁹.

La pesante crisi economica che ha colpito la Grecia a partire dal 2010 ha riportato il tema dell'acquisto della cittadinanza al centro del dibattito.

¹⁷ Secondo il Codice di cittadinanza il figlio di genitori greci e cittadino per nascita. La condizione di cittadino greco può essere acquisita per estensione dal coniuge straniero e dal figlio adottato. Acquista la cittadinanza greca anche chi nasce in Grecia da genitori apolidi o di nazionalità sconosciuta. Un figlio di stranieri nato fuori dal matrimonio e che viene volontariamente riconosciuto da un cittadino greco o attraverso un riconoscimento giudiziario diventa cittadino greco, qualora sia minore al momento del riconoscimento. Eccezionalmente, la cittadinanza greca viene riconosciuta, su richiesta, anche attraverso l'arruolamento nelle Forze Armate oppure per servizi eccezionali resi alla Nazione.

¹⁸ E' possibile tuttavia rintracciare tale principio già nelle cd. costituzioni rivoluzionarie degli anni venti del XIX secolo.

¹⁹ Si ricorda che fino all'approvazione della legge n° 1250/1982 un cittadino greco che avesse contratto matrimonio con una donna straniera non poteva trasmettere ai propri figli la cittadinanza greca. La legge ha provveduto, inoltre, al riconoscimento degli effetti giuridici del matrimonio civile.



to politico e accademico. La recrudescenza della retorica nazionalista ha utilizzato in questi anni gli immigrati come facile bersaglio e valvola di sfogo per la rabbia della popolazione in un momento di profonda trasformazione del tessuto sociale del Paese, spingendo il legislatore a operare scelte coraggiose rispetto alle regole che disciplinano nell'ordinamento greco l'acquisto della cittadinanza.

Un primo segnale nella direzione del superamento del rigido criterio dello *ius sanguinis* si è avuto in Grecia con l'approvazione della legge n° 3838/2010 (pubblicata il 24/03/2010, ΦΕΚ Α 49/24.3.2010)²⁰. La controversa legge approvata nel 2010, nel pieno della crisi economica che ha offerto un palco alle argomentazioni xenofobe e razziste sostenute dall'estrema destra rappresentata da Alba dorata, costituisce un tentativo inedito per l'ordinamento greco in cui il criterio di appartenenza etno-culturale (*genos*) come presupposto per il riconoscimento della cittadinanza, il criterio dello *ius sanguinis*, è stato integrato con quello dello *ius soli*.

La legge ha infatti previsto il riconoscimento della cittadinanza greca agli stranieri lungo-residenti, riducendo il periodo di residenza richiesto da 12 a 5 anni consecutivi. La condizione dei figli degli stranieri viene trattata separatamente prevedendo che il figlio di stranieri nato in Grecia

²⁰ N. 3838/2010, ΦΕΚ Α 49/24.3.2010: Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις
<http://www.nomikosodigos.info/guide/legislation/427-n-3838-2010-syghrones-diataxeis-gia-tin-ellinikiithageneia-kai-tin-politiki-symmetohi-omogenon-kai-nomimos-diamenonton-metanaston-kai-allesdiataxeis.html> e interamente in <http://constitutionalism.gr/site/wpcontent/mgdata/pdf/38382010ithageneia-metanastes.pdf>.



possa richiedere la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno di età²¹. L'acquisizione della cittadinanza è invece automatica per i minori nati in Grecia da genitori stranieri, dei quali si accerti la residenza stabile e regolare per almeno 5 anni consecutivi, oppure a seguito di esplicita richiesta e certificazione della frequenza scolastica regolare per sei anni²².

La legge 3838/2010 ha aggiunto, inoltre, due nuovi articoli al Codice di cittadinanza. Si tratta degli articoli 5A e 5B in tema di presupposti sostanziali della procedura di naturalizzazione presentata al vaglio della Commissione competente. Si tratta di criteri che trovano numerosi riscontri nel panorama del diritto comparato, e sono diretti a verificare l'effettiva integrazione e le condizioni di inserimento dello straniero nella società greca, come la padronanza della lingua greca in forma scritta e orale, la conoscenza della storia politica e della cultura greca, la conoscenza dell'ordinamento giuridico e delle istituzioni, l'impegno in un'attività lavorativa che consenta lo sviluppo della condizione economica dello straniero, eventuali testimonianze di coinvolgimento nella vita so-

²¹ Si rinvia in proposito alla relazione EEDA, *Περίληψη Αιτιολογικής έκθεσης του ροτεινόμενου σχεδίου Νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας*, 12.2009 <http://www.hlhr.gr/details.php?id=144>.

²² Nell'elencazione minuziosa delle modalità e tempi, si inseriva anche una procedura di acquisto della cittadinanza per la cd. "Generazione Uno e Mezzo", ossia per gli individui nati in territorio greco da genitori stranieri residenti regolari, i quali non avessero frequentato la scuola dell'obbligo in Grecia, ma i cui genitori di comune accordo avessero avanzato richiesta di riconoscimento della cittadinanza entro i 3 anni intercorrenti dall'ultimo anno di scuola ed il compimento della maggiore età. Contemplata era anche la possibilità di riconoscimento della cittadinanza greca da parte di stranieri adulti, per ovviare ai casi in cui i genitori stranieri non fossero presenti, fossero deceduti oppure non avessero previsto nei tempi utili a inoltrare la dovuta richiesta.



ciale attestanti la partecipazione ad organizzazioni culturali o sociali, l'assolvimento degli obblighi tributari e di previdenza, il possesso di un'abitazione²³. La procedura prevista dalla legge approvata nel 2010 richiedeva agli *allogeneis* il possesso di alcuni specifici requisiti per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione. Alcuni di questi requisiti potevano essere verificati attraverso la presentazione di una richiesta alla Commissione incaricata di esaminare la pratica di documentazione certificata da parte delle autorità amministrative. Altri erano verificabili attraverso test *ad hoc* relativi alla conoscenza della lingua, della cultura e della storia greca, mentre altri ancora erano intuibili, come il coinvolgimento in attività che manifestassero la volontà del soggetto a stabilirsi in via permanente nello Stato greco e ad integrarsi nella società. Vi erano, infine, alcuni elementi condizionanti il riconoscimento del diritto di cittadinanza da richiedersi in base alla provenienza dello straniero (comunitario, extracomunitario, espatriato, apolide, profugo)²⁴.

Il provvedimento, promosso dal Pasok²⁵, ha incontrato sin da subito la forte opposizione dei partiti riconducibili ad un'ideologia di carattere

²³ In passato la Grecia è stata oggetto di critiche per la mancanza di politiche di integrazione, comunemente ritenute il prodotto di un contesto mono-culturale (dominato dal criterio dello *ius-sanguinis*) e monoreligioso (prevalenza della chiesa ortodossa) in proposito si veda Triandafyllidou, Gropas (2009). Propongono, invece, un interessante studio delle politiche per l'integrazione negli ordinamenti dell'Europa del Sud Cebolla-Boado, Finotelli (2015).

²⁴ Christopoulos (2010 e 2013).

²⁵ Quando il partito socialista è salito al potere nell'ottobre 2009, ha provveduto rapidamente a cambiare la legge sulla cittadinanza, in linea con le promesse fatte in campagna elettorale, per facilitare naturalizzazione per gli immigrati non di origine greca.



nazionalista. Questi ultimi, in particolare, sostenevano sul profilo giuridico l'illegittimità costituzionale del provvedimento in alcune sue parti²⁶. Il dibattito, dai toni fortemente ideologici, è stato suggellato dalla pronuncia 350/2011 del Consiglio di Stato con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della legge. Il Consiglio di Stato²⁷ ha ancorato la propria decisione alla storia costituzionale greca, alle tradizioni ed alla pratica amministrativa, ritenendo che nella legislazione portata all'esame dei giudici si annidassero serie minacce per la sopravvivenza del carattere nazionale dello Stato²⁸. Pur sancendo l'incostituzionalità della legge

²⁶ In relazione all'interpretazione del testo costituzionale greco si rinvia al testo, ormai classico, di Manitakis (1996).

²⁷ Il Consiglio di Stato è la Corte amministrativa suprema della Grecia. Il suo presidente è scelto tra i membri del Consiglio di Stato dal Consiglio dei ministri greco, per un periodo di 4 anni. Il Consiglio di Stato comprende il consiglio di presidenza (il presidente e sette vicepresidenti), 42 consiglieri privati, 48 giudici associati e 50 giudici relatori. Il consiglio esercita la propria giurisdizione in seduta plenaria o in sei sezioni. Dopo la riforma costituzionale del 2001, la sessione plenaria è l'unica competente a giudicare l'incostituzionalità delle leggi. La sessione plenaria è, inoltre, competente: (a) per i casi di interesse generale che il presidente introduce direttamente e (b) per i casi presentati da una delle sezioni ad esso. Questi casi sono presentati dalle sezioni alla sessione plenaria per due motivi: o perché sono casi di interesse generale o perché la disposizione legislativa applicabile è giudicata incostituzionale.

²⁸ In particolare la sentenza del febbraio 2013 stabilisce al punto 2 che: «...dalle disposizioni degli articoli 1, par. 2 e art. 3 par. 4, art. 51 par. 3 e art. 52 della Costituzione si possono desumere le seguenti considerazioni: a) il legislatore costituzionale utilizza in un modo unico il termine "popolo", come elemento costitutivo dello Stato e come organo supremo dello stesso. Non esistono, per la Costituzione, "diversi popoli" con diversa sintesi ognuno di essi. Esiste un Popolo, il quale è composto da tutti i cittadini greci e soltanto da loro, ossia da tutti coloro che posseggono la cittadinanza greca, e il popolo in questione è portatore della sovranità, vale a dire la legittimazione ad esercitare il potere



n° 3838/2010, il Consiglio di Stato ha rinviato alla Sezione Plenaria la decisione definitiva di convalida della pronuncia che il 5 febbraio 2013 ha confermato la dichiarazione di incostituzionalità della legge²⁹. Con la sentenza n°46/2013 il Consiglio di Stato ha stabilito che:

pubblico, sia che questo si riferisca direttamente allo Stato sia che si riferisca agli organismi locali in cui si esprime il potere pubblico, ossia agli Enti Locali di qualsiasi livello o fascia; (...) ...c) ...il legislatore costituzionale ha inserito le disposizioni sul decentramento dell'Amministrazione Statale e le disposizioni sulla autonomia amministrativa locale nel Capitolo 1° (...) cosa che dimostra che: da una parte il corpo elettorale degli Enti Locali si compone in primis ed esclusivamente di cittadini greci e che il legislatore ordinario è impedito ad ampliarlo aggiungendo persone che non abbiano la cittadinanza greca, dall'altra parte che sotto questo regime giuridico nessuna aggiunta è stata operata con la disposizione dell'art. 102 par. 2 della Costituzione, così come revisionata nel 2001 con le parole come la legge determina. Quest'ultima specificazione spiega solamente la possibilità del legislatore ordinario, che aveva già e comunque anche prima della revisione, di procedere a regolamentazioni specifiche riguardanti ulteriori capacità del corpo elettorale oppure riguardanti la procedura di elezione. In nessun caso però è possibile desumere da questa disposizione che il legislatore costituzionale abbia concesso di procedere ad una modifica radicale del sistema ...».

²⁹ Nella sentenza si sostiene che le disposizioni di legge (art. 1, 6 e 24 della legge n°3838/2010) sono contrarie all'art. 4 par. 3 della Costituzione del 1975, interpretato alla luce dell'art. 1 par. 3 della stessa. Si sottolinea che la legge n°3838 dovrebbe regolare solo la fase finale dell'incorporazione degli stranieri nella società greca, non la fase che precede l'acquisto da parte degli stessi della coscienza nazionale. I giudici ricordano infine che la salvaguardia dell'omogeneità nazionale avviene attraverso il diritto di cittadinanza, il quale a sua volta si fonda nella discendenza da genitori greci. In particolare al Punto 1 si legge: «Dalla combinazione dell'art. 1 par 2 e 3, art. 4 par. 3 e art. 16 par. 2 e 3 e art. 25 par. 4 e art. 29 par. 1 della Costituzione, si desume che: il Popolo (laòs) costituisce una delle componenti della Nazione (Kratos) e l'organo principale della stessa, mentre la determinazione delle persone che si inseriscono nello stesso è compito che attiene prevalentemente alla sovranità del legislatore nazionale. Ciò significa che a) il legislatore nazionale non è limitato, innanzitutto, dal diritto internazionale nel determinare i presupp-



il legislatore ha, da una parte, la possibilità di valutare di volta in volta le condizioni specifiche (politiche, economiche, sociali) e determinare i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza greca in modo più accomodante o più severo. Ma non può disconoscere il fatto che lo Stato greco è stato stabilito ed esiste come stato nazionale con una storia specifica e che questo suo carattere è garantito dalla Costituzione vigente. Inoltre, questo Stato è inserito in una società sovranazionale costituita da stati nazionali, con tradizioni costituzionali simili (Unione Europea), la quale rispetta la loro identità nazionale che è inerente alla politica fondamentale e la loro struttura costituzionale.

Conseguenza di tutto ciò è che il termine minimo e il confine delle regolamentazioni legislative relative all'acquisto della cittadinanza greca sia l'esistenza di un legame genuino dello straniero verso lo Stato greco e la società greca, i quali non sono organismi invertebrati e costruzioni effimere, ma rappresentano unità diacronica con uno specifico substrato culturale, una comunità con relativamente stabili usi e costumi, lingua comune con una tradizione lunghissima, elementi i quali si trasmettono di generazione in generazione con l'aiuto di unità sociali più piccole (famiglia) e di unità statali organizzate (istruzione). Se si sminuisse il requisito del legame sostanziale e il legislatore – ricambiandosi secondo il principio fondamentale dello stato democratico – potesse ignorarlo e minimizzare le qualifiche dell'acquisto della cittadinanza, allora praticamente potrebbe anche determinare arbitrariamente la composizione del popolo, con l'aggiunta di un numero indefinito di persone di variegata provenienza, con un'integrazione lassista o inesisten-

posti e le procedure per l'acquisizione della cittadinanza – ad eccezione del caso di apolidia determinata da un atto arbitrario o in offesa dei diritti fondamentali della persona; b) che non esiste un diritto individuale che genera una pretesa di acquisto della cittadinanza, in quanto rispetto a questa materia si pronuncia secondo la propria sovranità la Nazione coinvolta, attraverso i suoi organi competenti...». La pronuncia può rinvenirsi al seguente indirizzo <http://www.ste.gr/portal/page/portal/StE/ProfatesApofaseis>.



te, e con tutto ciò che ne conseguirebbe per l'ordine costituzionale e il funzionamento dello Stato, così anche per il regolare, pacifico sviluppo della vita sociale, tenendo conto seriamente del fatto che lo status della cittadinanza è irrevocabile, in quanto la relativa regolamentazione costituzionale vieta la eliminazione della cittadinanza.

Successivamente alla pubblicazione della sentenza numerose proposte di legge sono state presentate in Parlamento recanti modifiche alle disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza. Nel 2014 è stato adottato un nuovo Codice dell'Immigrazione e dell'Integrazione Sociale, in seguito all'approvazione della legge n° 4251/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1° aprile 2014³⁰. Il nuovo codice è stato approvato sulla spinta del governo Tsipras allo scopo di semplificare la regolamentazione dell'accesso alla cittadinanza e costituisce il primo importante tentativo di sistematizzazione della materia.

Ulteriori modifiche al Codice di Cittadinanza sono state infine apportate in seguito all'approvazione nel 2015 della legge n°4332/2015 relativa alla «*Modifica delle disposizioni del Codice della Cittadinanza greca – Modifica della legge 4521/2014 sull'adattamento dell'ordinamento greco alle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/98/UE relative alla procedura unificata della procedura di richiesta per la concessione ai cittadini di paesi terzi permesso di residenza e di lavoro nel territorio di uno Stato membro e relative all'insieme dei diritti dei lavoratori provenienti da paesi terzi che risiedono legalmente in uno*

³⁰ Il testo integrale della legge è consultabile al seguente indirizzo: http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Syzitiseis-kai-Psifisi?law_id=3dc12081-29cd-40fd-890f-3fd8eccc352b.



stato membro e 2014/36 / CE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi a fini di lavoro stagionale ed altre disposizioni»³¹.

Destinatari principali di questo provvedimento sono i figli dei migranti, nati o cresciuti in Grecia. La legge opera di fatto un rafforzamento dell'operatività del criterio dello *ius soli*. I bambini nati in Grecia da genitori stranieri ottengono la cittadinanza se uno dei genitori ha vissuto nel Paese per almeno 5 anni. I bambini nati all'estero e i cui genitori abbiano vissuto in Grecia per 5 anni acquistano la cittadinanza al completamento del primo ciclo di studi. Mentre, gli stranieri maggiorenni devono avere vissuto nel Paese per almeno 7 anni consecutivi. Il provvedimento modifica le disposizioni del Codice di Cittadinanza agli artt. 1,1, 2 e 3 mentre si prevede l'istituzione di una Commissione per l'elaborazione di un nuovo Codice della Cittadinanza greca (art. 4). Inoltre, la legge contempla ampie modifiche del Codice dell'Immigrazione (n°. 4251/2014) e disposizioni concernenti questioni relative all'istruzione.

Per quanto concerne invece la naturalizzazione, il legislatore greco ha progressivamente esteso nel corso del tempo gli anni di stabile residenza sul territorio nazionale quale prerequisito per acquisire la cittadinanza.

Recentemente, nel dicembre 2017, le autorità elleniche hanno tentato di apportare dei correttivi alle modalità di acquisizione della cittadinanza successivamente alla nascita, adottando il sistema in uso in Germania e in altri ordinamenti europei dei test di verifica con trecento domande relative alla cultura greca, alla lingua, alla storia. L'introduzione di que-

³¹ Il testo integrale della legge è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.lawspot.gr/nomikesplirofories/nomothesia/nomos-4332-2015>.



sti strumenti di verifica sono stati accolti con un certo scetticismo da una parte delle forze politiche, che li considerano fuorvianti e poco utili.

3. La perdita della cittadinanza in Grecia: il tardivo abbandono di antichi feticci

Nel corso della storia della Grecia di frequente si è fatto ricorso alla privazione della cittadinanza quale strumento di controllo politico nei confronti delle numerose minoranze che insistono sul territorio ellenico. Questo antico feticcio è stato abbandonato solo di recente grazie all'intervento della giurisprudenza e alla novella del Codice di cittadinanza che si occupa della sistematizzazione della materia.

In generale, si può affermare che la perdita della cittadinanza greca può essere volontaria o involontaria³². La Costituzione del 1975 non fa alcuna menzione alla perdita volontaria della cittadinanza la quale, pertanto, si deduce dal riferimento al diritto al libero sviluppo della personalità (art. 5 comma1 Costituzione greca). Il Codice di cittadinanza prevede la rinuncia alla cittadinanza da parte di un individuo che ne faccia richiesta in seguito all'acquisto della cittadinanza di altro Stato (art.16). In questo caso la perdita della cittadinanza ha effetto dal giorno di ricezione da parte della pubblica autorità di tale richiesta. Tuttavia, qualora la parte richiedente non abbia assolto agli obblighi di lega o abbia pro-

³² De Groot, Vink (2015).



cedimenti pendenti la pubblica autorità non può acconsentire alla rinuncia della cittadinanza.

Casi di perdita della cittadinanza si verificano anche a seguito di una esplicita dichiarazione resa da un soggetto adulto che non abbia più alcun legame con il Paese o che vive all'estero (art.18). In entrambi i suddetti casi la decisione spetta al Ministro dell'Interno, a seguito del consenso espresso dal Consiglio della cittadinanza. Il Codice prevede anche delle disposizioni speciali per la rinuncia alla cittadinanza per i minori di diciotto anni adottati da un genitore straniero, per i figli di greci naturalizzati e per la donna straniera che abbia acquistato la cittadinanza in seguito a matrimonio (artt. 19-21). Un individuo può essere privato della cittadinanza greca solo laddove ricorrano speciali circostanze quali l'acquisto della cittadinanza di altro Stato o l'aver offerto servizi contrari all'interesse nazionale ad altro Stato (art.4 comma 3 Costituzione greca, artt. 16-17 del Codice di cittadinanza).

La versione precedentemente in vigore del Codice della cittadinanza prevedeva, inoltre, che i cittadini greci di origine non-greca che avessero abbandonato il territorio nazionale senza l'intenzione di farvi ritorno e che sono nati e domiciliati all'estero possono essere privati della cittadinanza greca per effetto della decisione del Ministro dell'Interno. Questa disposizione riflette il momento storico della sua redazione ed era volta ad impedire il ritorno dei rifugiati politici che avevano lasciato il Paese dopo la guerra civile³³. Nel 1998, in seguito ad una pronuncia di incosti-

³³ Privare gli individui della cittadinanza greca è stata una politica statale a cui si è fatto ampio ricorso sin dal 1920. L'obiettivo era quello di eliminare ciò che era o era considerato non greco o anti-greco e quindi di ridurre al minimo la presenza di gruppi



tuzionalità di suddetta disposizione, la legge n°2623 ha provveduto a modificarne i termini, prevedendo la possibilità di riacquisto della cittadinanza per i profughi ancora in vita.

6. La politicizzazione del dibattito sulla cittadinanza: l'interrelazione tra l'acquisto della cittadinanza e la concessione del diritto di voto agli stranieri

La portata dei flussi migratori che stanno interessando gli Stati Membri dell'Unione ha condotto ad una progressiva ulteriore politicizzazione del dibattito relativo ai temi della cittadinanza. Questo soprattutto in ra-

“alieni” di popolazione (cioè i greci non appartenenti alla “nazione” greca definita dal criterio etnico) all'interno del territorio greco. È stato anche utilizzato in effetti per l'esilio di chiunque fosse impegnato in attività “antistatali” equiparando i nemici dello status quo sociale ai nemici reali o presunti della nazione. Questo si è rivelato un compito facile dato il contesto politico dominante. Fino al 1927, quando è stata adottata la prima legge in materia, il termine “allogenis” ha svolto un ruolo chiave nel determinare coloro che potrebbero potenzialmente perdere la cittadinanza: vlachi di origine romena, slavomacedoni, ebrei, armeni, musulmani albanesi, così come i turchi etnici o i musulmani di Pomak della Tracia. Il primo documento legale riguardante la privazione della cittadinanza per gli “allogeneis” è il decreto presidenziale n° 13 / 15.9.1927 recepito dall'art.19 del Codice della Cittadinanza e abolito solo nel 1998. I casi stimati di perdita della cittadinanza a seguito dell'applicazione dell'art.19 tra il 1976 e il 1997 sono 12.500. Nel 2005 il Governo greco ha reso pubblici i dati relativi alla perdita della cittadinanza da parte della minoranza della Tracia. Nel 2005, in seguito alla presentazione, da parte del deputato di Nea Dimokratia Ilhan Ahmet, di un'interrogazione il Governo ha replicato che fino al 1998 sono oltre quarantaseimila i membri appartenenti alla minoranza musulmana della Tracia e del Dodecanneso ad aver perduto la cittadinanza greca. In argomento v. Kostopoulos (2003) e Stavros (1996).



gione del fatto che un'interpretazione estensiva dell'attribuzione della cittadinanza agli stranieri sarebbe foriera di un impatto importante sulla composizione del *demos*, in quanto dalla cittadinanza dipende direttamente il diritto di voto a livello nazionale e dalla residenza per il livello locale. In dottrina sono state prospettate soluzioni contrapposte che vedono da un lato una concezione "insulare", che esclude dal voto sia i non-cittadini che i cittadini non residenti, dall'altra una concezione "de-territorializzata", che riconosce il diritto di voto a tutti i cittadini indipendente dal luogo di residenza, ed infine una concezione "post-nazionale", che riconosce il diritto di voto a tutti i residenti. Come la dottrina che si è misurata con il tema ha avuto modo di sottolineare nessuna di queste concezioni sembra offrire una soluzione efficace alle problematiche precedentemente illustrate³⁴.

Il dibattito relativo alla interrelazione tra l'estensione del diritto di cittadinanza e la concessione del diritto di voto agli stranieri investe il rapporto tra cittadinanza, nazionalità e diritto di voto e richiama oggi l'interesse dei politici soprattutto a ridosso di importanti appuntamenti elettorali³⁵.

³⁴ Un'interessante prospettiva in questo senso è offerta dallo studio recentemente pubblicato da Arrighi, Bauböck (2017).

³⁵ L'estensione del diritto di voto agli stranieri residenti sul suolo francese ha rappresentato uno dei terreni di confronto dei candidati alle elezioni presidenziali del 2017 vinte il 7 maggio al secondo turno da Emmanuel Macron con il 66,1% di voti contro l'avversaria del Front National, Marine Le Pen, confermando la consacrazione ottenuta già il 23 aprile al primo turno. Sulle elezioni presidenziali del 2017 si vedano Jan (2017); Allegrì (2017 a e b); Pfersmann (2017); Casella, Malvicini (2017); Piciacchia (2017).



Una delle questioni principali nel dibattito sul diritto di voto dei residenti riguarda la definizione di cittadinanza e il suo rapporto con la nazionalità³⁶. A questo proposito appare opportuno in questa sede richiamare un'importante distinzione quella tra il concetto di nazionalità e il concetto di cittadinanza, spesso utilizzati in maniera intercambiabile³⁷. La posizione tradizionale degli oppositori della concessione del diritto di voto agli stranieri è quella di dare la priorità alla sovranità degli Stati, considerando la cittadinanza sovrapponibile al concetto di nazionalità³⁸.

La nazionalità è uno *status* giuridico che determina diritti e doveri reciproci di una persona nei confronti di uno Stato, e anche il marchio di appartenenza di un individuo ad una comunità politica, la nazione. Per votare, occorre in precedenza appartenere alla nazione, e per gli stranieri, i cittadini di altri stati sovrani, è necessario prima dichiarare la fedeltà al nuovo stato attraverso la procedura di naturalizzazione. Dall'altro lato, i sostenitori del voto dei residenti stranieri si propongono di prendere atto della dissociazione tra cittadinanza e nazionalità.

Anche in Grecia il dibattito relativo al riconoscimento del diritto di voto agli stranieri ha impegnato politici e studiosi, in particolare a ridosso di importanti appuntamenti elettorali³⁹.

³⁶ Andrés (2013).

³⁷ Grosso (1997, 27 ss.). Tale distinzione semantica è meno netta nella lingua italiana, poiché i due termini (nazionalità e cittadinanza) vengono spesso concepiti come intercambiabili. Nelle altre lingue, il termine *nationalité* viene tradotto con il tedesco *Staatsangehörigkeit*, l'inglese *nationality* e lo spagnolo *nacionalidad*; mentre l'equivalente di *citoyenneté* è *Staatsbürgerschaft*, *citizenship* e *ciudadanía*.

³⁸ Si veda in proposito Schnapper (2003).

³⁹ Triantafylliou (2015).



Il tema rimane aperto ed è auspicabile che si giunga presto ad una definizione efficace della materia.

7. Conclusioni

Possedere la cittadinanza dello Stato in cui si è stabilita la propria residenza costituisce incontestabilmente un fattore fondamentale di inclusione sociale, mentre il fatto di non essere un cittadino può essere causa di esclusione sociale. Pertanto, le norme riguardanti l'acquisizione o la perdita della cittadinanza, così come la possibilità di avere la cittadinanza multipla costituiscono un fattore fondamentale per garantire la stabilità sociale di uno Stato. Come questo studio ha mostrato, le scelte operate in tema di acquisto e perdita della cittadinanza riflettono le valutazioni operate dagli attori politici rilevanti nell'ambito di un determinato contesto storico.

La Grecia, al pari di altri ordinamenti europei, presenta una disciplina relativa all'acquisto della cittadinanza che combina il criterio dello *ius sanguinis* con quello dello *ius soli*, ancorando entrambi i criteri alla tradizione storica e culturale del Paese. Il caso esaminato in questo studio conferma come all'interno dell'Unione europea persista un'asimmetria nella gestione delle politiche relative alla cittadinanza, frutto di legislazioni nazionali che conservano un carattere autonomo.

Le sollecitazioni esterne a cui gli ordinamenti europei sono soggetti in ragione della complessità del quadro geopolitico che si è andato delineando negli ultimi decenni e della portata dei flussi migratori impongono ai legislatori nazionali scelte che siano capaci di riflettere il muta-



Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno VII, n. 4, 2017

data di pubblicazione: 20 marzo 2018

Saggi

mento dei contesti politico-sociali degli Stati. In questa prospettiva, l'analisi comparata degli ordinamenti si conferma quale strumento utile per l'individuazione delle soluzioni più adeguate per rispondere alle sfide poste nella nostra epoca agli ordinamenti di democrazia pluralista.



Bibliografia

Allegri, G. (2017 a), *Verso la Sesta Repubblica francese? In attesa del ballottaggio del 7 maggio 2017*, in *Federalismi.it*, 9, 3 maggio.

Allegri, G. (2017 b), *Una inedita maggioranza presidenziale. La Francia di Macron tra questione europea, domande sociali ed elezioni legislative*, in *Federalismi.it*, 10, 10 maggio.

Andrès, H. (2013) *Le droit de vote des résidents étrangers est-il une compensation à une fermeture de la nationalité ? Le bilan des expériences européennes*, in *Migrations Société*, 2 (N° 146), pp. 103-116.

Andriopoulou, A. (2017), *Il diritto alla cittadinanza: un "Giano Bifronte". Politica del diritto e identità nazionale in una recente pronuncia del Consiglio di stato greco*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, 4.

Arrighi, J.-T., R. Bauböck (2017), *A multilevel puzzle: Migrants' voting rights in national and local elections*, in *European Journal of Political Research*, 56, pp. 619–639.

Bauböck, R., E. Ersbøll, K. Groenendijk, H. Waldrauch (cur.) (2006), *Acquisition and loss of nationality. Policies and trends in 15 European states, vol. 1: Comparative Analyses, vol. 2: Country Analyses* Amsterdam: Amsterdam University Press, IMISCOE series.

Bonfiglio, S. (2015), *Sicurezza, immigrazione e cittadinanza inclusiva*, in *Democrazia e Sicurezza*, 5(4).

Casella, R., M. Malvicini (2017), *Francia: le proposte di riforma istituzionale nei programmi dei candidati alle elezioni presidenziali*, in *Forum di Quaderni costituzionali* (14 giugno 2017).



Cebolla-Boado, H., C. Finotelli (2015), *Is There a North–South Divide in Integration Outcomes? A Comparison of the Integration Outcomes of Immigrants in Southern and Northern Europe*, in *Eur J Population*, 31, pp. 77-102.

Christopoulos, D. (2010), *Amendments in the Greek citizenship legislation*, in *EUDO Citizenship observatory*, <http://eudo-citizenship.eu/docs/CountryReports/recentChanges/Greece.pdf>.

Christopoulos, D. (2013), *Country Report: Greece*, in *EUDO Citizenship observatory*, <http://eudo-citizenship.eu/docs/CountryReports/Greece.pdf>.

Christopoulos, D. (2017), *An unexpected reform in the maelstrom of the crisis: Greek nationality in the times of the memoranda (2010–2015)*, in *Journal of Citizenship Studies*, 21(4): *Changing Landscapes of Urban Citizenship: Southern Europe in Times of Crisis*, pp. 483-494.

Chrysogonos K., Ch. (2002), *Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα*, Sakkoula.

De Groot, G., M. Vink (2015), *A Comparative Analysis of Regulations on Involuntary Loss of Nationality in the European Union*. CEPS *Liberty and Security in Europe*, 75/December 2014.

Demertzis, N. (1996), *Ο Λόγος του Εθνικισμού, αμφίσημα σημασιολογικά ξέδια και σύγχρονες τάσεις*, Sakkoulas, pp. 177 ss. e 198 ss.

Di Cosola, M. (2017), *La cittadinanza negli Stati Uniti tra funzione integrativa e selettiva*, in C. Murgia (cur.), *Scritti in onore di Sara Volterra*, Torino: Giappichelli, pp. 327-340.

Gellner, E. (1992), *Έθνη και Εθνικισμός*, Alexandria, 1992, p. 23 ss.

Georgopoulos, J.L. (2001), *Είτομο Συνταγματικό Δίκαιο*, Sakkoula.

Grosso, E. (1997), *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici, modelli storici di riferimento*, Padova: Cedam.



Saggi

Grosso, E. (2013), *Si fa presto a dire "ius soli". Considerazioni sparse sull'acquisto della cittadinanza nel diritto comparato*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2, pp. 13-47.

Grosso, E. (2015), *Cittadinanza e territorio, lo ius soli nel diritto comparato*, Napoli: Editoriale Scientifica.

Honohan, I (2007), *Citizenship Attribution in a New Country of Immigration: Ireland*, intervento al Norface seminaire (settembre).

Jan, P. (2017), *Emmanuel Macron, huitième Président élu de la Cinquième République*, in *Droitpublic.net*, 8 maggio.

Jault-Seseke, F., S. Corneloup, S. Barbou des Places (2015), *Droit de la nationalité et des étrangers*, Puf.

Kostopoulos, T. (2003), *The dark side of the new-Greek history: The deprivation of citizenship (1926-2003)*, in *Synxrona Themata*, 83, pp. 53-75 (in greco).

Ksifara, Ch.D. (1993), Η "ακατάλυτη συνέχεια" του ελληνισμού. Ορισμένες είκαιρες σκέψεις για την "εθνική ιστορία", *Theseis*, n. 42, 1993.

Lagarde, P. (1997), *La nationalité française*, Paris : Éd. Dalloz.

Lanchester, F. (2014), *Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime*, Milano: Giuffré.

Manitakis, A. (1996), Ερμηνεία του Συντάγματος και Λειτουργία του Πολιτεύματος, Sakkoula.

Mavrommatis, G. (2017), *Greek citizenship tradition in flux? Investigating contemporary tensions between ethnic and civic elements of nationality*, in *Nationalities Papers. The Journal of Nationalism and Ethnicity*, 46 (3).

Mezzanotte, M. (2008), *La "natural born citizen clause" tra dubbi interpretativi e necessità di riforma*, in *Rassegna parlamentare*, 3, pp. 675-679.



Muller, D.T. (2016) “Natural Born” Disputes in the 2016 Presidential Election, in *Fordham L. Rev.* 85 (3), pp. 1097-1112.

Papakonstantinou, N.I. (1993), Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. III. Παρατηρήσεις Νομολογίας. Παρατηρήσεις στην ΟΛΣΕ 1028/93, *To Syntagma*, Vol. 19, Sakkoulas, pp. 547-587.

Pauvert, B. (2015), *Autour de la déchéance et du retrait de la nationalité française*, in *AJDA*, 17, p. 1000 ss.

Pfersmann, O. (2017), *Dopo un primo turno presidenziale e prima di una cesura politico-costituzionale*, in *Federalismi.it*, 9 (26 aprile – 3 maggio).

Piciacchia, P. (2017), *Le elezioni presidenziali francesi e “les enjeux ouverts” delle elezioni legislative. Un nuovo test per la V Repubblica?*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, 1, pp. 1-20.

Schnapper, D. (2003), *La communauté des citoyens : sur l’idée moderne de nation*, Paris : Éd. Gallimard [1re éd. 1994].

Seymore, M.L. (2005), *The Presidency and the Meaning of Citizenship*, in *Byu L. Rev.*, p. 927ss., spec. 991-94.

Sitaropoulos, N. (2006), *Discriminatory Denationalisations Based on Ethnic Origin: The Dark Legacy of Ex Art 19 of the Greek Nationality Code*, in P. Shah, W.F. Menski (eds.), *Migration, Diasporas and Legal Systems in Europe*, London, Routledge-Cavendish, pp. 107-125.

Stavros, S. (1996), *Citizenship and protection of minorities*, in K. Featherstone & K. Ifantis (eds.), *Greece in a changing Europe: Opportunities and constraints*, Manchester-N. York: Manchester University Press, pp. 117-128.

Theodoridis, P. (1994), Εθνικισμός: μια ροσάθεια συγκριτικής ροσέγγισης, *Themelio*, pp. 31-45.



Saggi

Triantafylliou, A. (2015), *Reform, Counter-Reform and the Politics of Citizenship: Local Voting Rights for Third-Country Nationals in Greece*, in *Int. Migration & Integration*, 16 (1), pp. 43-60.

Triandafyllidou, A., & R. Gropas (2009), *Constructing difference: The mosque debates in Greece*, in *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 35 (6), pp. 957–975.

Triandafyllidou, A., M. Marouf, M. Nikolova (2009), *Greece: Immigration towards Greece at the Eve of the 21st Century. A Critical Assessment.*, Idea Working Papers. Athens, Eliamep.

Tsoukalas, K. (1999), *Η εξουσία ως λαός και έθνος*, *Themelio*, pp. 51-67 e 105-122.



Abstract

Discipline of Citizenship in Greece: the Rough Passage of “Tempered Ius Soli”, Leaving (Only Recently) Old Fetishes

This research addresses the delicate issue of the right to citizenship in Greece, mainly drawing on a comparative approach to the legal framework set in this country within the broader European context.

Keywords: citizenship, ius soli, ius sanguinis, Greece.